

116/3-11

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

8 NOVEMBRE 2011

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza dell'**8 Novembre 2011**, alle ore **21,15** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE .**

In totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: //

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A "COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE - APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE - APPROVAZIONE

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della III Commissione CARDILE , riferisce:

La Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali – Divisione Commercio – Settore Mercati con nota del 12/10/11 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza in merito a “Commercio Su Area Pubblica Extramercatale - Integrazioni al Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica ed Estensione delle Aree Interdette al Commercio Itinerante – Approvazione”.

Il vigente regolamento comunale disciplinare il commercio sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. 2009 08993/016) esecutiva dal 24 maggio 2010, è stato esteso a tutto il commercio su area pubblica includendovi anche le forme di cosiddetto commercio su area extramercatale. Si rende ora opportuno aumentare l'efficacia sanzionatoria di tale regolamento con particolare riguardo all'esercizio dell'attività di vendita su area extramercatale in occasione di concerti, manifestazioni, partite di calcio e comunque di eventi che attirano migliaia di spettatori.

Tali eventi sono, infatti, particolarmente a rischio di fenomeni di abusivismo commerciale proprio per la grande affluenza di pubblico che si manifesta e che genera, inevitabilmente, una sensibile appetibilità commerciale.

Tale proposta di modifica è stata oggetto di confronto con il Corpo di Polizia Municipale, quale organo proposto alla vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, e mira ad aumentare l'efficacia sanzionatoria e di deterrenza di precetti regolamentari integrando le fattispecie che configurano i casi di “particolare gravità” per i quali, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, si può sospendere l'attività di vendita su area pubblica da 1 a 20 giorni.

In particolare, si rende opportuno integrare l'articolo 30 – “Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni”, con l'inserimento dei seguenti commi:

- 5bis: “Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
 - a) occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
 - b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
 - c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
 - d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione”;
- 6bis “Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti”;
- 6ter “La sospensione dell’autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell’applicazione dell’articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998”.

Sempre ai fini di una più efficace azione di vigilanza e di repressione di comportamenti illeciti, è anche opportuno modificare la deliberazione mecc. 2003 07429/017 laddove prevede che l’applicazione dell’articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (confisca delle merci e attrezzature di vendita) ai casi di violazione dell’articolo 29 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (violazione delle prescrizioni di tempo e luogo per il commercio itinerante) debba essere preceduta dalla “diffida” a cessare l’attività di vendita. La previsione della diffida, peraltro non prevista dalla legge per tali fattispecie sanzionatorie, rende poco efficace l’azione della polizia municipale che dovrebbe intervenire in tempi dilazionati (atto di diffida e successiva verifica dell’adempimento) proprio nell’ambito di azioni dove invece è strategico intervenire tempestivamente e senza indugi. A tal fine si propone di abrogare il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017).

Inoltre, con riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16), successivamente modificata con provvedimento del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) con i quali si procedeva all’individuazione delle aree nelle quali è vietato l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché a definirne le ipotesi sanzionatorie, occorre procedere ad una integrazione delle citate previsioni, inserendo, nell’ambito delle aree interdette al commercio itinerante, l’area pedonalizzata di corso Sebastopoli e, comunque, tutta l’area circostante lo Stadio Olimpico ed il Palaolimpico compresa tra corso Monte Lungo, corso Galileo Ferraris-corso Unione Sovietica, via San Marino e corso Giovanni Agnelli-corso IV Novembre, oltre l’area circostante lo Stadio delle Alpi ed identificabile all’interno del perimetro compreso tra corso Grosseto strada Comunale Altessano, strada di Druento e corso Grande Torino. Trattandosi infatti di aree interessate da specifiche autorizzazioni e concessioni strettamente connesse a singole manifestazioni, non può contemporaneamente consentirsi l’esercizio del commercio itinerante in assenza di concessioni,

vanificandosi altrimenti il meccanismo delle assegnazioni di concessioni decennali per gli eventi presso gli stadi o di assegnazione del posteggio in base ad apposita graduatoria in occasione di eventi presso il palaeolimpico . La deliberazione Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Allegato A, Capo III, Sezione I, punto 3 dispone infatti che: “L’esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un’ora di permanenza nel medesimo punto, con l’obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri”. Le aree sopra individuate sono pertanto da considerarsi tra le aree individuate per la sosta prolungata in occasione di manifestazioni, concerti e quant’altro ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni della Giunta Comunale 11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) e del Consiglio Comunale 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05735/016) con le quali il Consiglio Comunale ha individuato le aree per la sosta prolungata a fini commerciali in occasione di partite di calcio, concerti o manifestazioni in generale.

Pertanto, la definizione delle aree interdette al commercio itinerante risulta essere ampliata con quanto previsto dal presente provvedimento deliberativo, fermo quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale datate 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16) e 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) sopra richiamate, nonché dall’articolo 14 del Regolamento di Polizia Urbana.

Sentita la III Commissione, riunitasi in data 27/10/11, si ritiene di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta deliberativa della Giunta Comunale n. mecc. 2011-05127/016 avente ad oggetto: “Commercio Su Area Pubblica Extramercatale - Integrazioni al Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica ed Estensione delle Aree Interdette al Commercio Itinerante – Approvazione”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011-05127/016 avente ad oggetto: “Commercio Su Area Pubblica Extramercatale - Integrazioni al Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica ed Estensione delle Aree Interdette al Commercio Itinerante – Approvazione”.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti	25
Voti favorevoli	25

D E L I B E R A

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2011-05127/016 avente ad oggetto: “Commercio Su Area Pubblica Extramercatale - Integrazioni al Regolamento per la Disciplina del Commercio su Area Pubblica ed Estensione delle Aree Interdette al Commercio Itinerante – Approvazione”.